



Comune di Padova

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
FORME DI COLLABORAZIONE TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI AI FINI
DELL'ASSOLVIMENTO DI DEBITI TRIBUTARI
E PATRIMONIALI AI SENSI DEL D.L. 12.09.2014
N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA
LEGGE 164/2014.

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 11/01/2016 esecutiva.

Art. 1: Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.

Per conciliare l'obbligo del pagamento dei debiti e delle morosità pregresse con le effettive disponibilità economiche del soggetto o del suo nucleo familiare, nella salvaguardia degli interessi e dei bisogni della collettività cittadina e nell'intento di assicurare l'assolvimento di crediti di difficile esazione il Comune di Padova intende proporre a persone fisiche, ad associazioni ed a ditte individuali forme di collaborazione per la cura, il recupero e lo sviluppo di beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 24 del Decreto Legge 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11.11.2014 n. 164.

I debiti e le morosità che permettono ai soggetti di cui all'art. 4 di chiedere l'attivazione delle forme di collaborazione previste nell'art. 3 sono relativi al mancato pagamento incolpevole di tributi comunali, di rette di asilo nido, di tariffe del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il concetto di morosità incolpevole può essere definito in analogia con quanto previsto dall'art. 2 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero delle Finanze del 14.05.2014 (G.U. 14.07.2014) per le morosità sulle locazioni abitative, e cioè come "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento ... (omissis) ... in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".

Art. 2: Benefici ed agevolazioni.

Le forme di collaborazione, come di seguito individuate, possono compensare debiti patrimoniali (es. canoni affitto di locali comunali non pagato, costi per luce e gas anticipati dal Comune, ecc....) e tributari =

L'importo massimo compensabile viene definito dalla Giunta Comunale in sede di identificazione dei progetti. In tale sede la Giunta stabilisce altresì nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere. Al fine di determinare il valore economico delle prestazioni rese a compensazione dei tributi/entrate patrimoniali, il valore di ciascuna ora di lavoro è quantificato in misura pari al valore nominale dei buoni orari disciplinati dall'art. 49 del Decreto Legislativo 15.06.2015 n. 81 Il debito tributario/patrimoniale compensabile con il valore economico della prestazione resa deve intendersi al netto di eventuali contributi previdenziali, assicurativi e di ritenute fiscali qualora dovuti.

L'attività svolta nell'ambito della collaborazione non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna natura o forma con il Comune di Padova.

Art. 3: Forme di collaborazione.

Le forme di collaborazione, che danno diritto al godimento dei benefici o delle agevolazioni previsti all'art. 2, sono:

- pulizia di strade, edifici, verde pubblico;
- custodia di immobili comunali (es. impianti sportivi, musei, biblioteche);
- assistenza a manifestazioni culturali, sportive;
- abbellimento o manutenzione di aree verdi, piazze e strade (solo per imprese individuali o associazioni);
- interventi di valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano .

Art. 4: Destinatari.

Le forme di collaborazione sono rivolte:

- a) a cittadini residenti nel Comune di Padova, di età non inferiore ad anni 18;
- b) a ditte individuali con sede in Padova;
- c) ad associazioni iscritte nel Registro comunale delle Associazioni.

Art. 5: Requisiti per l'attivazione delle forme di collaborazione.

Le condizioni economiche che consentono l'ammissione alle forme di collaborazione sono:

- a) per le persone fisiche: indicatore ISEE non superiore a € 30.000,00;
- b) per tutti: morosità incolpevole relativa a tributi comunali o entrate patrimoniali fino all'anno 2014, in misura non inferiore a € 1500,00;
- c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere.

Art. 6: Identificazione dei progetti.

La Giunta Comunale valuta le collaborazioni maggiormente meritevoli di accoglimento, definendo le priorità di intervento, dando la precedenza alle istanze di cittadini singoli e associati che dispongano già di dispositivi di protezione personale, se richiesti in relazione al tipo di collaborazione da attivare, e di particolari abilità acquisite con l'esperienza e dimostrabili da curriculum allegato all'istanza, prevedendo la possibilità che il Capo Settore, cui afferisce la collaborazione da attivare, possa individuare un tutor, fra i dipendenti del proprio ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto di collaborazione.

La Giunta comunale può stabilire priorità ulteriori in funzione delle condizioni di disabilità di famigliari a carico, numero di figli, stato di monogenitorialità con figli minori a carico, stato di disoccupazione o cassa integrazione.

Art. 7: Obblighi del richiedente.

Il richiedente la forma di collaborazione opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" ed a mantenere un comportamento corretto ed idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Capo Settore competente o, ove nominato al tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere l'attività proposta.

L'attività assegnata al richiedente può essere svolta solo dal richiedente stesso o dagli associati, qualora la domanda sia presentata da un'associazione, e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Per il carattere sociale della forma di collaborazione, il richiedente può essere chiamato a prestare la sua attività anche nei giorni festivi.

Art. 8: Decadenza.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o senza il consenso del Capo Settore competente o, ove nominato, del tutor è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data compensi, neppure parzialmente, il debito.

Art. 9: Assicurazione.

I cittadini ammessi alle forme di collaborazione saranno assicurati a cura e a spese del Comune di Padova per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, in conformità alle previsioni di legge;

Art. 10: Disposizioni finali.

Le previsioni di collaborazione sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Per l'anno 2016 il termine per la presentazione dei progetti é fissato al 31.03.2016. Successivamente il termine per la presentazione dei progetti sarà stabilito con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio.

Dopo il periodo di sperimentazione, anche l'Amministrazione Comunale potrà proporre progetti di collaborazione.